



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 155 del 25/10/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PUGLIAPROMOZIONE 1 ottobre 2012, n.315

Procedura negoziata - cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo.

L'anno 2012, il giorno primo del mese di ottobre, il dott. Giancarlo Piccirillo, Direttore Generale di PugliaPromozione:

VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre 2010, n.18;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n.176, "Istituzione Agenzia Regionale del Turismo (ARET) denominata "PUGLIAPROMOZIONE";

VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n.9 "Regolamento di organizzazione e funzionamento di PUGLIAPROMOZIONE;

VISTO l'articolo 6, comma 4, del suddetto Regolamento;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1180 del 31 maggio 2011 con cui si procedeva alla "Nomina Direttore Generale di Pugliapromozione", come modificata dalla successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 1467 del 28/06/2011;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 736 del 07/07/2011 "Nomina del Direttore Generale di Pugliapromozione";

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 20 giugno 2008 n. 15;

VISTA il d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché il regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia di Pugliapromozione;

VISTO la determinazione n. 61 adottata dal Direttore Generale nella seduta del 30.12.2011 con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione 2012;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 232 del 27.07.2012 con cui si approvava la seconda variazione al B.P. 2012;

PREMESSO CHE

- L'art. 43, comma 1 del CCNL 14.09.2000 dispone che gli enti assumono le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti ai quali è attribuito uno degli incarichi di cui agli artt. 8 e seg. Del CCNL 31.03.1999;
- L'art. 43, comma 2 del CCNL 14/09/2000 dispone che gli enti stipulano apposita polizza assicurativa a favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o adempimenti di servizi fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio;
- L'art. 122 comma 1 del D.lgs. n. 209/2005 impone l'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore senza guida di rotaie, soggetti ad essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2054 del c.c. e dall'art. 91, comma 2 del codice della strada;
- Al fine di consentire la tutela del patrimonio dell'ente, ed evitare di arrecare danni patrimoniali che potrebbero conseguire dal ricorrere di eventi che possano cagionare danni al patrimonio disponibile ed indisponibile dell'ente, come previsto dall'art. 163 del d.lgs. n. 267/2000;
- L'art. 270 del DPR 207/2010 dispone che il progettista sia dotato di polizza di responsabilità professionale;
- In base al combinato disposto dell'art. 2043 e 2050 del c.c. ogni P.A. è tenuta a tenere indenne ogni cittadino che entri in contatto con gli ambienti dell'amministrazione;

CONSIDERATO CHE

- L'Agenzia Regionale del Turismo - Pugliapromozione, intende adeguarsi alla normativa vigente in materia;
- All'interno dell'Agenzia non è presente alcuna figura professionale in grado di individuare i rischi specifici dell'attività istituzionale dell'Agenzia;
- È necessario individuare un professionista che sia in grado di assicurare a Pugliapromozione le migliori condizioni possibili, assistendo nello svolgimento del rapporto, con attività intellettuale, esperienza e un patrimonio culturale tecnico specializzato;
- Il d.lgs. n. 209/2005 individua la predetta figura nella persona del broker, che è, quindi, un professionista che svolge la propria attività di intermediazione in piena autonomia, avendo un contratto d'opera professionale;
- Per l'individuazione di tale figura, la Corte di Cassazione con sentenza del 7 febbraio 2005 n. 2416, ha consentito anche alle pubbliche amministrazioni di richiedere il servizio di brokeraggio, consistente in un'attività preliminare finalizzata alla stipula di contratti di assicurazione tramite gara, purchè l'onere di retribuire il broker non fosse stato a carico dell'ente;
- Per tale ragione Pugliapromozione, con nota prot. n. 3295/2012/BA del 27.08.2012 avviava procedura negoziata per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, prevedendo espressamente che nessun onere di retribuzione sarebbe stato riconosciuto al broker;
- Il succitato invito veniva inoltrato a mezzo raccomandata a/r a tutte le agenzie di brokeraggio individuate sul sito dell'AIBA (associazione italiana dei broker assicurativi), prevedendo quale di data di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 14.09.2012, ore 13:00;
- Entro il predetto termine pervenivano all'ufficio protocollo i seguenti plichi:
 1. GPA spa prot. n. 3529/2012/BA del 12.09.2012;
 2. ADRIATECA srl prot. n. 3574/2012/BA del 14.09.2012;
 3. ASSIDEA & DELTA srl prot. n. 3590/2012/BA del 14.09.2012;
- Scaduti i termini di gara con nota prot. n. 3619/2012/BA del 17.09.2012 il Direttore Generale di Pugliapromozione procedeva a nominare la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate;

- In data 25.09.2012 la Commissione Giudicatrice all'uopo nominata procedeva alla redazione del verbale, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante, attribuendo il relativo punteggio qualitativo;
- Dall'esame del predetto verbale è emersa la seguente graduatoria:
 1. ASSIDEA & DELTA srl con punti 89/100
 2. ADRIATECA srl con punti 81/100
 3. GPA spa 79/100
- A norma di quanto dispone la lettera invito è possibile procedere all'aggiudicazione provvisoria del servizio di brokeraggio alla ditta ASSIDEA & DELTA con sede in Isernia (IS) alla via Occidentale 118, prevedendo che il presente incarico non comporta oneri di spesa per l'Agenzia, come espressamente previsto dalla lettera invito;
- È possibile affidare incarico professionale alla predetta società, secondo lo schema contrattuale allegato al presente per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del Dlgs. n. 267/2000, in combinato disposto con l'art. 11 del d.lgs 163/2006, che:

- con l'esecuzione del contratto si intende garantire l'Agenzia Pugliapromozione, i suoi dipendenti e ogni operatore che possa interagire con l'amministrazione da rischi derivanti da responsabilità civile;
- il contratto avrà ad oggetto il servizio di brokeraggio per la durata di due anni e sarà a titolo gratuito;
- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata non autenticata;
- la scelta del contraente è stata effettuata mediante procedura negoziata - cottimo fiduciario;

PRESO ATTO CHE:

- il CIG della presente procedura è il seguente: Z8B0624804;

VISTO

- il D.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e, in particolare, l'art. 125;
- il DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici);
- il Regolamento per gli acquisti in economia di PugliaPromozione;
- che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per l'amministrazione;
- la regolarità del provvedimento amministrativo svolto dall'ufficio patrimonio ed attività negoziali;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di recepire ed approvare la procedura negoziata - cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo svolto con nota prot. n. 3295/2012/BA de, 27.05.2012;
2. di recepire e prendere atto del verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice, all'uopo nominata, in data 25.09.2012;
3. di prendere atto della graduatoria finale, come prevista in narrativa; del processo di valutazione svolto dalla predetta Commissione Giudicatrice;
4. di affidare il servizio, a titolo gratuito, alla ditta ASSIDEA & DELTA srl, con sede in Isernia (IS) alla via Occidentale 118, per una durata di ventiquattro mesi a decorrere dalla sottoscrizione della relativa convenzione;

5. di autorizzare l'Ufficio patrimonio e attività negoziali di questa amministrazione a svolgere i controlli necessari previsti per legge al fine di addivenire all'aggiudicazione definitiva;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per questa Amministrazione;
7. di comunicare la presente determinazione alla ditta ASSIDEA & DELTA srl, con sede in Isernia (IS) alla via Occidentale 118 e procedere alle verifiche previste per legge ai fini della stipulazione del relativo contratto;
8. di comunicare la presente determinazione alle altre ditte che hanno partecipato alla procedura;
9. di prendere atto che il presente provvedimento:
 - a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.16 comma 3, del Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione;
 - b) viene pubblicato per 15 (quindici) giorni consecutivi all'indirizzo web www.agenziapugliapromozione.it - determine,
 - c) viene trasmesso all'Assessorato Regionale al Mediterraneo, Turismo e Cultura così come previsto dall'art.11 della L.R. n.1 del 2002;
 - d) Composto da n. 5 facciate (più 6 facciate di allegato relativo al verbale della Commissione di gara), è adottato in originale.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i. Nessun impegno di spesa

Visto di regolarità contabile

Il Responsabile AP "Bilancio e controllo di gestione"
Dott. Antonio Giannini)

REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il RUP
Dott.ssa Anna Binetti

Il Direttore Amministrativo
Dott. Matteo Minchillo

Il Direttore Generale
Dott. Giancarlo Piccirillo